



COPIA

Comune di Pievepelago

Provincia di Modena

Oggetto: **Determinazione aliquote, agevolazioni e detrazioni IMU anno 2013**

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.18 DEL 15/07/2013

L'annoduemilatredici, addì **quindici** del mese di luglio alle ore 17.00, nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Ferroni Corrado	Sindaco	X	
2	Merola Rachele	Consigliere	X	
3	Micheli Maurizio	Consigliere	X	
4	Nardini Orazio	Consigliere	X	
5	Picchietti Rosaria	Consigliere	X	
6	Vanoni Milena	Consigliere		X
7	Pasquesi Fabio	Consigliere	X	
8	Preti Erika	Consigliere		X
9	Gianni Linda	Consigliere	X	
10	Pollastrini Paolo	Consigliere	X	
11	Mordini Gabriele	Consigliere	X	
12	Botti Orlando	Consigliere		X
13	Cassettari Christopher	Consigliere	X	
			10	3

Assiste alla seduta il Sig. Giovanelli Giampaolo Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI PIEVEPELAGO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA N. 18 DEL 15-07-2013

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.

- Presenti all'appello nominale.....n. 10
- Presenti alla votazione.....n. 10_

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le seguenti disposizioni di legge:

- **gli artt.52, 54, 58,59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;**
- **L'art.42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267**, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- **l'art. 13 del DL 06/12/2011 n.201 convertito nella L 22/12/2011 n. 214** che ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'Imposta municipale propria (d'ora in poi IMU);
- **il comma 1, del citato art. 13 del DL n.201/11 convertito**, per quanto dallo stesso non previsto, rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 in quanto compatibili;
- **il comma 13 del citato art. 13 del DL n.201/11 che**, confermando l'applicabilità dell'art.14, comma 9, del D.Lgs. n.23/2001, estende alla disciplina dell'IMU la potestà regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n.446/97;
- **gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n.23**, con i quali è stata istituita e regolata l'Imposta Municipale propria (d'ora in poi anche IMU) con decorrenza dall'anno 2014;
- **Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504** e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stata istituita l'Imposta comunale sugli immobili;

viste le seguenti ulteriori disposizioni di legge:

- **l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267**, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- **l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388**, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- **l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296** dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."
- **La legge n. 64 del 6/6/2013** che ha differito al 30/09/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013,
-

ATTESO che l'art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce:

- a) al comma 6, che l'aliquota base, pari allo 0,76 % può essere modificata, con deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino allo 0,3 punti percentuali;
- b) al comma 7, che l'aliquota ridotta dello 0,4 % per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, può essere modificata in aumento o in diminuzione sino allo 0,2 punti percentuali;
- c) al comma 9, la riduzione dell'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti da soggetti IRES e per gli immobili locati, fino allo

0,4 %

- d) al comma 10, ove si stabilisce che l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma,2 del D.L. 201/2011, compete una detrazione di imposta pari ad Euro 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte di soggetti dei diversi soggetti contitolari. La predetta detrazione è maggiorata dell'importo di Euro 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino a un massimo di Euro 400,00. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

viste, infine, le seguenti disposizioni regolamentari

- il **Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie** del Comune di Pievepelago, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, che comprende anche il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dip. Delle Finanze, 3 DF del 18/05/2012, punto 5 pag. 9 (le aliquote IMU possono essere modificate sia nell'ambito della fattispecie impositiva, sia con riferimento alla singole categorie catastali, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non di discriminazione);

richiamate:

- la propria deliberazione n. 23 del 29/09/2012 con la quale sono state approvate le aliquote e le tariffe per l'anno antecedente a quello in oggetto in materia di: Imposta Municipale Propria;

tenuto conto che:

- a norma dell'art. 7, comma 1, lett. H), del D.lgs. 504/92, richiamato all'art.9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Pievepelago, in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/6/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati nell'elenco dei comuni italiani dell'Istat, tra i quali rientra il Comune di Pievepelago;
- la legge n. 228 del 24/12/2012 (legge di stabilità 2013), art. 1, comma 380, ha soppresso la riserva dello Stato di cui al comma 11 dell'art.13 del decreto legge 201 del 2011, e quindi per il 2013 e 201 il gettito IMU è interamente attribuito al Comune, con l'eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sui soli immobili a destinazione produttiva appartenenti alle categoria catastale "D" calcolata con aliquota standard (base) dello 0,76%
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentare sino 0,3 punti percentuali, la predetta aliquota base dello 0,76% sugli immobili di categoria "D", introitando il gettito corrispondente;
- come precisato con Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/df del 28/3/2013, dall'anno 2013, gli immobili in categoria D/10(fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola) passano di intera competenza statale, con aliquota fissa 0,2% senza possibilità di riduzione (restano esenti gli immobili di categoria D/10 ubicati in zona montana ISTAT)
- le conseguenti all'applicazioni delle agevolazioni o riduzioni previste per legge o dalle proprie norme regolamentari relativamente all'IMU, determinano una riduzione del gettito stimato;

considerato

- che nel corrente anno vanno a regime altri tagli e/o riduzione di trasferimenti statali;
- che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per statuto;
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto delle necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

ritenuto, nell'esercizio del potere regolamentare conferito per legge:

- adottare le aliquote meglio riportate nella parte dispositiva al fine di ottenere, sulla base delle stime effettuate, un gettito complessivo tale da contribuire a garantire gli equilibri del bilancio di previsione per l'anno in oggetto;

- di mantenere l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale a favore dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dal combinato disposto dell'art.13, comma 10, citato DL n.201/11 convertito nella L n.214/11 e dell'art. 3, comma 56, della L n.662/66, e dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art.13 comma 10, citato DL n.201/11 convertito nella L n.214/), mentre la maggiorazione di € 50,00 per i figli di età non superiore ai 26 anni si applica solo se i medesimi hanno la residenza anagrafica e dimorano abitualmente nell'immobile.
- approvare apposita aliquota differenziata per gli immobili ex art. 43 DPR n.917/86 ed appartenenti a società soggette ad IRES, ai sensi dell'art. 13, comma 9, citato DL n.201/11 convertito nella L n.214/11, precisandosi che tale aliquota è da intendersi circoscritta esclusivamente ai fabbricati unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali riportate nella seguente parte dispositiva, esercitando il potere concesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, DL n.201/11, convertito, e dell'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n.23/11 e per gli immobili di categoria D2 e D8; questo trattamento diversificato trova giustificazione nell'intento di non aggravare la pressione fiscale a carico delle categorie produttive maggiormente colpite dalla attuale crisi economica, circoscrivendolo necessariamente a determinate categorie catastali in ragione delle limitate disponibilità economiche a disposizione dell'Ente, dovendo garantire gli equilibri di bilancio;
- di elevare l'aliquota base ordinaria da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

valutato necessario e sufficiente:

- approvare da parte del proprio consiglio comunale le aliquote, detrazioni e agevolazioni in materia d IMU meglio specificate nella parte dispositiva che segue;

considerato che sulla base di quanto approvato nella seguente parte dispositiva deriva un gettito previsto ai fini:

- dell'IMU di € 2.368.351,36;

accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

La trattazione del punto della presente seduta viene integralmente registrata su nastro magnetico come previsto dall'art. 52 bis del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI nr.7 (sette)favorevoli e nr. 3 (tre) contrari: Pollastrini, Mordini, Cassettari ;

D E L I B E R A

con riferimento all'anno in oggetto, per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa che si richiamano e si approvano integralmente:

1. di stabilire, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, quanto segue:

1.1. aliquote, detrazioni e agevolazioni:

categoria	Aliquota	detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze	5,00 per mille	€ 200,00
Abitazione e relative pertinenze possedute da pensionato o disabili avente dimora residenza anagrafica e ricoverato permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che le stesse non risultino locatae	5,00 per mille	€ 200,00
Abitazione e relative pertinenze possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non	5,00 per mille	200,00

risultino locale		
fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/86, o posseduti dai soggetti passivi dell'imposta IRES classificati nelle seguenti categorie catastali: A/10; C/1; C/3; C/4; D/1; D/3; D/4; D/6; D/7; D/9	9,00 per mille	
Fabbricati rientranti nelle categorie D2 e D8	9,0 per mille	
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti	10,6 per mille	

1.2. Condizioni per usufruire di aliquote o agevolazioni ai fini IMU:

- la suesposta aliquota agevolata e detrazione prevista per il pensionato od il disabile ricoverato permanentemente in istituti è accordata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge con riferimento all'anno d'imposta per il quale si chiede l'applicazione delle citate agevolazioni;
- nella citata dichiarazione dovranno essere puntualmente individuate le unità immobiliari oggetto di agevolazione indicando gli identificativi catastali, categoria e rendita; mentre nello spazio riservato alle note, o in un foglio allegato dovrà essere autocertificato che dette ui non risultano locate indicando inoltre denominazione, sede e recapiti dell'istituto di ricovero o sanitario;
- Una volta presentata la citata dichiarazione produce effetti anche per gli anni successivi.

1.3 - Abitazione principale e pertinenze

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale la destinazione medesima si verifica; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

- La detrazione prevista dal comma precedente è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale maggiorazione spetta ai genitori residenti, abitualmente dimoranti nell'abitazione e titolari del diritto reale sull'abitazione principale, in parti uguali tra loro indipendentemente dalla quota di possesso del fabbricato, ed è rapportata al periodo di effettiva residenza e di abituale dimora del figlio fino alla data del compimento del ventisettesimo anno di età. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro.

2. di dare atto che le determinazioni approvate con il presente atto rispettano quanto stabilito dal consiglio comunale in materia di entrate comunali per l'anno in oggetto.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per dare corso agli adempimenti di questa Amministrazione con voti favorevoli 7 (sette) e 3(tre) contrari. Pollastrini, Mordini, Cassettari;
4. di precisare che a decorrere dall'anno 2013, come stabilito dall'art.13, comma 13-bis, del D.L. n. 201 del 2011, così sostituito dal D.L. 8 aprile 2013 n. 35 art, 10 comm 4 lettera b), le deliberazioni con cui i comuni approvano le aliquote, le detrazioni, nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico con le modalità e le scadenze previste dal sopra citato art. 10 comma 4, lett. B) del D.L. 35/2013.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Ferroni Corrado

IL SEGRETARIO
Fto Giovanelli Giampaolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ____07-08-2013__ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Pievepelago li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Annalisa Antonioni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Giovanelli Giampaolo

PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.

a) di regolarità tecnica:

li,15/07/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile:

in ordine alla copertura finanziaria:

li,15/07/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Debora Contri

c) il revisore dei conti: (favorevole/sfavorevole)

li,

Il Revisore dei Conti

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,
